

Nuovi obblighi antiriciclaggio

I nuovi obblighi in materia di antiriciclaggio per i professionisti, gli operatori finanziari e gli operatori non finanziari, descritti dai decreti ministeriali nn. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006 e dalle istruzioni dell'Ufficio italiano dei cambi.

di **Luigi Ferrajoli**

AVVOCATO E DOTTORE COMMERCIALISTA IN BERGAMO

Sul *Supplemento Ordinario* n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2006 sono stati pubblicati i **decreti ministeriali** contenenti la **disciplina attuativa dell'antiriciclaggio** nn. 141, 142 e 143, tutti datati 3 febbraio 2006, entrati in vigore il 22 aprile scorso. Unitamente a detti decreti sono state pubblicate le **istruzioni** dettate dall'**Ufficio italiano dei cambi** (Uic), recanti **esemplificazioni** e **chiarimenti**.

La nuova normativa – di recepimento della Direttiva comunitaria 2001/97/Ce – introduce **nuovi obblighi** a carico dei **professionisti**, degli **operatori finanziari** e degli **operatori non finanziari**, e precisamente, i **doveri di identificazione del cliente**, di **archiviazione** e di **segnalazione delle operazioni sospette**, che scattano ogniqualvolta si sia in presenza di prestazioni professionali, anche di valore inferiore ai 12.500 euro, di cui all'allegato A di cui al provvedimento Uic citato.

I **nuovi oneri** impongono all'ampliato numero dei soggetti coinvolti di **adeguare la struttura** del proprio ambiente di lavoro, di **formare** adeguatamente il **personale**, e, per quanto riguarda la **segnalazione**, di riconoscere, cosa non agevole, i **casi di sospetto riciclaggio**.

Come si devono comportare **in concreto** i destinatari della nuova normativa? Come può coesistere l'**obbligo di segnalazione** con la normativa in materia di **tutela della riservatezza**? Su questi ed ulteriori interrogativi ci si appresta a riflettere.

«RATIO» della NUOVA NORMATIVA: il D.M. 141/2006 per i PROFESSIONISTI

I **tre regolamenti** del Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti rispettivamente i **professionisti**, gli **operatori finanziari** e **non finanziari**, sono stati emanati per contrastare in modo sempre più efficace le operazioni di trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni, o altre utilità potenziali presupposto ai reati di riciclaggio.

Tale normazione secondaria ha recepito, come previsto dagli artt. 3 e 8, D.Lgs. 56/2004,¹⁾ la Direttiva n. 2001/97/Ce ed ha di fatto esteso anche ai **professionisti** ed agli **intermediari non finanziari** obblighi originariamente previsti per gli **intermediari finanziari**, opportunamente adattati alle esigenze di tutela del segreto professionale e della difesa in giudizio e, in generale, all'ambito specifico di attività dei nuovi destinatari.

Il **D.M. 141/2006**, in vigore dal 22 aprile scorso, detta una serie di **disposizioni particolari** per la categoria dei **professionisti**.

Innanzitutto, i soggetti cui si rivolge sono: **avvocati**, **notai**, **dottori commercialisti**, **ragionieri**, **revisori contabili**, **consulenti del lavoro** e **società di revisione** iscritti nei rispettivi **albi**, e **tributaristi non iscritti in albi**.

Essi sono tenuti all'osservanza di **tre obblighi fondamentali**:

- **l'identificazione**, che consiste nella **raccolta** dei

**Sono approvate
le istruzioni
operative per
l'identificazione
dei clienti
e per la segnalazione
delle operazioni
sospette**

¹⁾ Si noti, tuttavia, che il recepimento interno del regolamento comunitario è avvenuto ben oltre i termini previsti dal decreto n. 56/2004, che aveva disposto l'emanazione di un regolamento ministeriale entro 240 giorni dal 14 marzo 2004.

dati riguardanti il cliente ovvero il soggetto terzo per il quale egli agisce, tramite la presentazione di un valido documento d'identità. Deve essere altresì verificata l'effettività del potere di rappresentanza dei soggetti che operino in nome o per conto di società o altri enti;

- l'archiviazione dei dati identificativi, che richiede la predisposizione, all'interno dello studio o della società professionale ovvero presso una autonoma struttura esterna, di un registro informatico. È prevista la possibilità di un registro cartaceo solo per il professionista che non disponga di idonea struttura informatizzata. Inoltre è possibile per gli studi legali associati o le società avere un archivio unico. L'archivio dovrà essere sempre aggiornato e facilmente consultabile, i dati devono esservi inseriti entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ovvero dall'effettuazione dell'operazione e devono essere conservati per dieci anni. Dotarsi di tale archivio non è necessario nel caso in cui non vi siano informazioni da registrare;
- la segnalazione all'Uic delle operazioni sospette con cui il professionista entri in contatto nell'esercizio delle sue funzioni professionali; questo rappresenta l'obbligo maggiormente problematico.

Devono essere segnalate tutte quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsiasi altra circostanza, quali la capacità economica e l'attività svolta dal soggetto cui si riferisce, faccia ritenere che le utilità in oggetto possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter, Codice penale.

La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo e, se possibile, prima del compimento dell'operazione.

L'onere in esame può presentare problemi di compatibilità con i doveri di tutela di segretezza e riservatezza che incombono sul professionista, ma il regolamento ha chiarito che, se la segnalazione è posta in essere in buona fede, i liberi professionisti ed i loro collaboratori non incorrono in alcuna responsabilità.

Inoltre, la segnalazione non è dovuta con riguar-

do alle operazioni apprese dal professionista nel corso dello svolgimento di compiti di difesa e rappresentanza relativi ad un procedimento giudiziario, ovvero arbitrale o innanzi agli organismi di conciliazione previsti dalla legge, ovvero nelle fasi, anche di consulenza, antecedenti o posteriori a tali procedimenti.

La segnalazione all'Uic è obbligo distinto ed ulteriore rispetto a quello di comunicazione²⁾ al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni conosciute nell'espletamento e nei limiti delle proprie attribuzioni, da compiere entro trenta giorni dalla loro conoscenza.

Gli avvocati ed i notai sono tenuti agli obblighi sinora descritti, esclusivamente nel caso in cui compiano, in nome proprio o dei clienti, operazioni di natura finanziaria o immobiliare; di consulenza nella progettazione o realizzazione di operazioni concernenti il trasferimento di immobili o di attività economiche; la gestione di denaro o strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione di società; o la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o analoghi organismi.

OBBLIGHI degli OPERATORI NON FINANZIARI (D.M. 143/2006)

Il regolamento approvato con il D.M. 143/2006 si applica ai soggetti,³⁾ anche succursali italiane di operatori aventi sede legale all'estero, che operano nei seguenti settori: recupero di crediti per conto di terzi; custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie giurate ovvero senza l'impiego di esse; agenzia di affari in mediazione immobiliare; commercio di antichità; esercizio di case d'asta o gallerie d'arte; commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di preziosi; gestione di case da gioco; fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; mediazione creditizia; e agenzia in attività finanziaria.⁴⁾

Tali soggetti sono ora sottoposti ad obblighi omogenei⁵⁾ di identificazione, registrazione e segnala-

2) L'obbligo di comunicazione è stato introdotto con il D.Lgs. 54/2004, in vigore dal 14 marzo 2004.

3) Gli operatori non finanziari sono coinvolti nella attiva collaborazione antiriciclaggio con le autorità di vigilanza già da diversi anni, e precisamente sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 374/1999, emesso in attuazione della L. 52/1996. Detti soggetti sono molto più esposti rispetto agli altri al verificarsi di eventi qualificabili come riciclaggio ovvero come impiego di utilità di provenienza illecita, ai sensi degli artt. 648-bis e 648-ter c.p.; ciò è dovuto al fatto che dette attività postulano l'accumulazione di ingenti somme di denaro ovvero il trasferimento di disponibilità economiche o finanziarie, spesso oggetto di interesse da parte della criminalità organizzata.

4) L'originaria delega aveva previsto il censimento di tutti i destinatari del decreto in un elenco, suddiviso in categorie, tenuto dal Ministero del Tesoro per il tramite dell'Uic. Tale elenco non è stato ritenuto necessario per le attività il cui esercizio richiede l'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, il che comprende tutti i destinatari del regolamento approvato con il D.M. 143/2006.

5) Prima dell'entrata in vigore del D.M. 143/2006 la normativa antiriciclaggio era diversificata a seconda delle varie categorie di operatori: taluni erano tenuti solamente alla identificazione ed alla registrazione, altri anche alla segnalazione delle transazioni anomale.

«Esonero» fino al 21 ottobre per tributaristi, Caf e Ced

di Gaetano De Vito

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO DE VITO & ASSOCIATI, PRESIDENTE ASSO HOLDING

Il parere del Ministero dell'Economia n. 99 del 21 aprile ha chiarito che i tributaristi, i Centri elaborazione dati (Ced) e i Centri di assistenza fiscale (Caf) sono «temporaneamente esonerati» dagli obblighi di identificazione, denuncia e segnalazione antiriciclaggio fino al 21 ottobre.

Secondo il suddetto parere infatti, per i Ced, i Caf e gli altri specialisti «senza albo» che operano nella consulenza fiscale e contabile gli obblighi «diverranno concretamente applicabili con l'estensione del regolamento di attuazione» di cui al D.M. 141/2006 riservato ai professionisti che avverrà entro il termine di 240 giorni a partire dalla data di entrata in vigore (23 febbraio 2006) delle integrazioni al D.Lgs. 56/2004.

In pratica, otto mesi che si concludono, come detto, il 21 ottobre prossimo.

L'esclusione dalla collaborazione attiva al sistema antiriciclaggio di professionisti non iscritti in appositi albi, ma tuttavia esercitanti attività contabile e di consulenza, avrebbe configurato una violazione dei principi costituzionali determinando non solo una irragionevole disparità di trattamento fra soggetti aventi identiche mansioni ma anche e soprattutto un'incompleta attuazione del provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria. Il provvedimento, infatti, prevede il rispetto degli obblighi antiriciclaggio in relazione a qualsivoglia prestazione professionale indirizzata a terzi.

Con questa estensione sia i tributaristi che i Ced e Caf dovranno quindi procedere alla identificazione della clientela per la quale svolgano ad esempio dietro mandato, attività di tenuta della contabilità, redazione dei modelli 730 oppure assistenza e rappresentanza in materia tributaria o ancora consulenza aziendale.

Saranno inoltre tenuti alla registrazione delle suddette prestazioni nell'archivio unico informatico (Aui) ovvero nell'archivio unico cartaceo (Auc).

Scendendo nel dettaglio i Ced, che si occupano di adempimenti contabili, registreranno non i singoli movimenti contabili o le singole operazioni effettuate, ma solamente i dati relativi al conferimento dell'incarico di importo indeterminato (o non determinabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.M. 141/2006) ossia la «tenuta della contabilità».

Per quanto concerne i Caf, l'incarico sarà al pari da considerare di importo indeterminato e sarà iscritto quale «compilazione del 730» per conto del contribuente identificato secondo la normativa.

Orientamenti opposti sussisterebbero però circa l'obbligo di individuare l'importo dell'oggetto della prestazione da iscrivere nell'Aui o Auc. Ciò in quanto una parte della dottrina ritiene che l'attività relativa alla compilazione del modello 730 non sia di valore indeterminabile ma determinato e corrispondente agli importi relativi alle imposte liquidate per conto dei contribuenti.

Questo orientamento non appare tuttavia condivisibile in quanto nella valutazione dell'opportunità o meno di procedere alla segnalazione delle operazioni sospette non avrebbe senso far riferimento ai flussi di denaro tra il contribuente ed il Fisco che si sostanziano nel pagamento delle imposte. Se fosse vero il contrario, verrebbe contraddetta la ratio della lotta al riciclaggio poiché tecnicamente il pagamento delle «tasse» non può configurare un riutilizzo di denaro di provenienza illecita, ma semplicemente un trasferimento di denaro all'Amministrazione finanziaria già esistente nel patrimonio del contribuente.

zione delle operazioni sospette di importo superiore ad euro 12.500, per essi valgono le medesime considerazioni svolte per quanto concerne i professionisti, con le precisazioni di seguito riportate.

A prescindere dal valore dell'operazione, i soggetti che svolgono funzione di agenzia in attività finanziaria sono tenuti all'identificazione dei clienti per i quali svolgono attività di promozione e con-

clusione di contratti.

L'**identificazione** del cliente può essere **diretta, indiretta** ovvero a **distanza**.

La prima viene compiuta in **presenza del cliente** ed in ogni caso in cui si abbia fondato motivo di ritenere inattendibile l'identificazione compiuta negli altri modi; la seconda nei casi in cui il cliente sia già stato identificato nel corso di operazioni precedenti, salvi aggiornamenti; e l'ultima allorché il cliente sia in possesso di una attestazione rilasciata da intermediari abilitati, enti creditizi o finanziari di Stati membri dell'Ue, ovvero da banche con sede in Paesi aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi). ⁶⁾

Gli operatori non finanziari, oltre al rispetto dei **tre obblighi antiriciclaggio**, devono dotarsi di **strumenti tecnici idonei** a conoscere le **operazioni** svolte dal **cliente** nel **giorno** dell'operazione e nei **sette precedenti**, al fine di valutare se si tratti di un'unica operazione frazionata.

Nell'adempiere all'**obbligo di registrazione**, gli operatori non finanziari devono integrare i dati richiesti secondo le norme del testo unico di pubblica sicurezza, ovvero, per quanto riguarda le agenzie immobiliari, i dati di cui al libro per i mediatori professionali.

Gli artt. da 10 a 17 del regolamento indicano specificamente, per le diverse categorie di operatori, i **dati** da acquisire nell'esercizio della propria attività.

Per gli operatori non finanziari gli obblighi in esame entrano **in vigore** a partire **dal 22 giugno 2006**.

OBBLIGHI degli OPERATORI FINANZIARI (D.M. 142/2006)

La normazione riferita agli **operatori finanziari** si rivolge specificamente a: **banche; Poste italiane S.p.a.; istituti di moneta elettronica; Sim; Sgr; Sicav; imprese assicuratrici; agenti di cambio, società fiduciarie; società che svolgono servizio di riscossione di tributi; intermediari finanziari** iscritti nell'**elenco speciale** di cui all'art. 106 e nell'elenco di cui all'art. 107 del Testo unico bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385); soggetti iscritti nelle sezioni dell'**elenco generale** di cui agli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, del Testo unico bancario; succursali italiane dei soggetti precedentemente indicati

aventi sede legale in uno stato estero e succursali italiane di società di gestione del risparmio armonizzate.

Ad essi si applicano i **medesimi obblighi** sopra indicati per gli **operatori non finanziari**, i quali dovranno essere espletati al momento dell'**apertura, della variazione e della chiusura di conti, depositi, ed altri rapporti di durata**, sia nominativi che al portatore, quali i depositi a risparmio, la custodia e l'**amministrazione di strumenti finanziari** anche in forma dematerializzata, i depositi chiusi e la locazione di cassette di sicurezza, il conferimento di mandati o incarichi.

Per quanto concerne l'**archiviazione**, nel caso di cessione, scissione, fusione od altri processi di trasformazione aziendale, dovrà essere registrata la chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi, non sarà invece necessaria una nuova identificazione riguardo all'apertura dei rapporti trasferiti.

Inoltre non devono essere registrate le operazioni eseguite tra intermediari abilitati che operino in nome e per conto proprio.

ISTRUZIONI dell'UIC e SANZIONI

Per concludere è necessario soffermarsi sulle **indicazioni** fornite dall'Uic e sulle **sanzioni** cui vanno incontro i destinatari della nuova disciplina qualora non vi ottemperino.

L'Uic ha emanato **tre circolari** in materia di antiriciclaggio, rispettivamente destinate ai **professionisti, agli operatori finanziari e non finanziari**, contenenti: **istruzioni** finalizzate ad agevolare gli operatori nella determinazione delle prestazioni oggetto di registrazione, che variano a seconda delle diverse categorie di soggetti; **standard tecnici** cui si debbono conformare nella tenuta dell'archivio; ed i **tempi e la durata di conservazione**; nonché le **modalità di rettifica delle registrazioni**.

In particolare, per quanto concerne l'obbligo di **segnalazione**, sono enunciati alcuni **indicatori di anomalia**. Si tratta di circostanze la cui presenza nel caso concreto deve mettere in allerta il professionista, in quanto sono spesso sintomatiche di casi di riciclaggio. ⁷⁾ Detti **indicatori non** sono né **esautivi** né **vincolanti** per l'operatore, al quale è sempre demandata una **valutazione soggettiva** della situazione concreta e la scelta circa la necessità di segnalare perché sospetta.

⁶⁾ Un esempio di attestazione idonea all'identificazione a distanza è un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente sia stato identificato di persona e che contenga un codice rilasciato dall'operatore deputato all'identificazione. Non può essere rilasciata tale attestazione da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

⁷⁾ A titolo di esempio, riguardo a situazioni che possono coinvolgere i professionisti, gli indicatori di anomalia concernono: il comportamento del cliente reticente nel fornire informazioni; il profilo economico-patrimoniale e lavorativo del cliente; la dislocazione territoriale delle controparti di una transazione; i pagamenti effettuati con ingenti somme di denaro contante; la scarsa congruità di un'operazione rispetto alla finalità dichiarata; il ricorso sistematico a tecniche di frazionamento.

Il mancato rispetto degli obblighi antiriciclaggio implica un articolato novero di sanzioni a carico dei destinatari, che sono determinate in misura percentuale rispetto al valore dell'operazione cui si riferiscono.

Il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore non muniti dell'indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità è punito con la sanzione pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo dell'operazione per transazioni di valore superiore ad euro 12.500.

È poi previsto che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non deve essere superiore ai 12.500 euro e che i libretti esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 56/2004 (14 marzo 2004) con saldo superiore a tale soglia dovessero essere estinti entro il 31 gennaio 2005. La violazione di tale prescrizione è punita, per importi fino ad euro 250.000, con la sanzione amministrativa fino al 20 per cento del saldo, per importi superiori dal 20 al 40 per cento del saldo.

Una nuova specifica sanzione riguarda poi i soggetti (intermediari finanziari, professionisti, ecc.) tenuti non solo alla segnalazione delle operazioni sospette ma anche a riferire delle infrazioni alle

norme sulla circolazione del contante e dei titoli al portatore.

Ove essi non provvedano entro trenta giorni a riferire al Ministero dell'Economia tale loro violazione dell'obbligo di comunicazione sono passibili di sanzione amministrativa dal 3 al 30 per cento del valore della transazione irregolare.

Ancora, per i soggetti che violino gli obblighi informativi e di segnalazione di dati all'Ufficio italiano cambi previsti da varie disposizioni antiriciclaggio è stata introdotta una sanzione non percentuale da 500 a 25.000 euro; mentre il mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione delle operazioni anomale segnalate dagli intermediari è anch'esso punito con la richiesta di pagamento di una somma da 5.000 a 200.000 euro.

Per l'omissione della segnalazione di operazioni sospette ex art. 3 della legge antiriciclaggio è invece prevista la più grave sanzione amministrativa dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione, sempre che il fatto non costituisca reato.

È invece prevista la sanzione penale dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da 5.164,57 a 12.911,42 euro per l'omessa istituzione dell'archivio antiriciclaggio.

Guida all'antiriciclaggio

È in edicola con *Il Sole 24 Ore* lo **Speciale del Sistema Frizzera** dedicato ai nuovi obblighi per i professionisti, «Guida all'antiriciclaggio» di L. Ferrajoli, a cura di B. Frizzera.